ORAZIONE INAUGURALE

DELL' ABATE

GIACOMO GIULIANI

P. PROFESSORE

DI DIRITTO E PROCEDURA CRIMINALE

RECITATA

NELLA GRAND' AULA

DELLA R. UNIVERSITA' DI PADOVA

IL GIORNO 29. MAGGIO 1808.

PADOVA MDCCCVIII.

NELLA STAMPERIA PENADA.

A SUA ECCELLENZA

MOSCATI

CONSIGLIERE CONSULTORE DI STATO

GRAND' AQUILA DELLA LEGION D' ONORE

DIGNITARIO DELLA CORONA DI FERRO

MEMBRO DELL' ISTITUTO NAZIONALE

Diretior Generale della Pubblica Istruzione nel Regno d' Italia

ECCELLENZA

Il primo parto della mia penna dopo il mio innalzamento alla Cattedra di Diritto e Procedura Criminale nella Regia Univer-

sità di Padova, era dovuto a Vostra Eccellenza come pegno sincero della mia divozione, e come argomento non equivoco del mio interesse e del mio zelo per il grand' oggetto della Pubblica Istruzione.

La produzione che consacro a Vostra Eccellenza è la mia Orazione inaugurale recitata nel mio solenne ingresso alla Cattedra, a cui venni destinato dalla generosa munificenza di Sua Altezza Imperiale il nostro amatissimo VICE RE.

Non vogliate, Signore, sdegnare le primizie de miei nuovi travagli; accoglietele come un' omaggio ch' osa tributarvi umilmente il mio cuore sempre riconoscente a quel favore, di cui m' avete onorato. Questo mio tenue lavoro abbiatelo come il pre-

ludio de maggiori sforzi, a cui spignerò la mia anima nel disastroso cammino della Criminale Giurisprudenza chiamata a felici destini dall' alto consiglio della mente somma del MASSIMO NAPOLEONE, al di cui cuore cari sono gli utili travagli di coloro che s' occupano a migliorare l' Italiana Giurisprudenza.

Di Vostra Eccellenza

Umilissimo Divotissimo Obbedientissimo Servo
L' AB. GIACOMO GIULIANI.

La criminale Giurisprudenza, Prestantissimo Sig. Cavaliere Prefetto, Zelantissimi Amministratori Comunali, Eruditissimo Sig. Reggente, Sapientissimi Celebratissimi Professori, Uditori ornatissimi e Ragguardevolissimi, la criminale Giurisprudenza quella parte dell' umano sapere che tanto strettamente è legata col destino della civil società, colla sicurezza personale dei Cittadini, coll' ordine interno dello Stato e colla vera nazionale prosperità, è quella scienza che fatalmente giacque negletta ed abbandonata per lo spazio quasi immenso di secoli, e che si vidde con disonor della ragione confinata

dentro le angustie della barbarie, della ignoranza, e del pregiudizio quando tutta l'umanità ne riclamava altamente le più utili riforme. Questa scienza che dovea essere la barriera più potente contro l'arbitrario potere dei Tribunali e la più ferma difesa dell' innocente; questa che dovea preparare la via alla retta regolare amministrazione della Giustizia punitiva, ed ispirare una perfetta confidenza nel cuor dei popoli regolati dalle leggi politiche; questa finalmente ch'esser dovea la gelosa depositaria delle norme eterne di equità e di ragione, questa ha piuttosto servito a spaventar l'innocenza, ad immolare delle vittime di sangue umano sull'ara infame della barbarie e del dispotismo dei secoli; ha servito ad accendere i roghi della più odiosa crudeltà e ad'armare il braccio dei Legislatori di ferro, di fuoco, di fulmini e di vendetta.

Pre-

Fremeva sbigottita a questo spettacolo l'Umanità e nessuna penna coraggiosa s' alzava a difenderne i suoi diritti; fremeva la ragione; ma timida e paurosa stavasi cheta e taciturna; la natura vedeva con racapriccio violate tutte le sue leggi, infranto il santo suo Codice e nessuno ardiva di rivendicarne il grave torto. Venti e più secoli eran corsi che l'Europa particolarmente avea veduti trasfondersi nelle successive generazioni come in eredità i stessi principj, i stessi errori, le medesime sanzioni senza ch'alcuno avesse osato di contrastarle. Donde un sì strano fenomeno? Per qual magico incantesimo restarono così inceppati i lumi e così sospesi i felici avanzamenti della criminale Giurisprudenza quando tutte le scienze con nobile emulazione correvano al loro innalzamento? Problema assai difficile a risolversi! La distanza dei tempi, l'

incertezza delle tradizioni, l'oscurità della storia, la varietà dei costumi, degli usi, e delle sociali abitudini, la moltiplicità delle Legislazioni, la diversità dei sistemi, la lunga serie di mille politici avvenimenri che tante volte cangiarono la faccia del globo abitato, e le quasi infinite metamorfosi delle idee morali e religiose, offrono delle difficoltà insormontabili allo spirito indagatore del filosofo, e del politico che volessero nel vortice tenebroso dei secoli rintracciare la risoluzione di questo problema. Miglior partito io stimo pertanto d'abbandonarmi ad una più facile ed utile discussione, presentando come in prospetto i vizj più marcati che deturparono la criminale Giurisprudenza, e che la resero per lungo tempo l'odio del filosofo ed il flagello della umanità. Dal quadro storico di questi vizj che leggiermente verrò abozzando, potrà l'uomo pen-

satore argomentare quali dovean' essere le prime riforme da farsi e potrà ancora giudicare a qual punto di perfezione sia stata spinta la criminale Legislazione a questi felici nostri tempi dai sforzi generosi dei filosofi e dalla sapienza liberale de' nostri Legislatori. Ricreato pertanto dalla presenza delle civili Autorità, confortato dal pieno collegio dei dotti illuminati Professori di questa quanto antica altrettanto celebre Università, incoraggiato dalla frequenza del colto Uditorio che mi fa onorevole corona, entro animoso nel succinto dettaglio delle mie idee, ben certo che queste qualunque sieno saranno accolte con quella generosa umanità che sola può compiere i miei voti nella giornata per me la più brillante la più solenne e luminosa.

I.

Nacque la criminale Legislazione colla civile società. Un popolo qualunque non ha potuto darsi una Costituzione, un Governo, ed un Codice di leggi, senza imporsi delle discipline repressive la privata volontà sempre in lotta colla volontà generale. La costruzione organica dei corpi sociali esige necessariamente che sieno controbilanciati gli interessi della massa con quei degli individui, e che dove la forza privata turba quest' equilibrio vi trovi un' ostacolo ed un freno ond' impedirne le rovinose conseguenze. Questo freno non è che quel male che la Legge minaccia al cittadino turbolento ed inquieto; non è che la pena inflitta al violatore delle politiche discipline. Siccome fu sempre interesse di un popolo che queste

ve-

venissero religiosamente rispettate, così lo fu egualmente che ne venissero castigati gli infrattori, e quindi la penale Legislazione ha dovuto sempre essere il fondamento preliminare delle civili società. Fino dalla primitiva fondazione delle città, delle Repubbliche, e degli Imperj si conobbe la necessità delle Leggi penali, onde togliere gli uomini dalla barbarie riconducendoli all' ordine, alla dipendenza, ed alla sociale tranquillità. Aprirvi gli annali della storia sarebbe lo stesso che farvi la dimostrazione del principio colla evidenza dei fatti. Voi vedreste che una branca di uomini quà e là dispersi non ha mai potuto passare allo stato di società, stabilirvi l' ordine e la dipendenza che col mezzo del freno repressivo della pena e del castigo.

Infatti le nascenti costituzioni dei Draconi, dei Soloni, dei Licurghi e dei Ro-

moli, scrive Goguet, ratificano questo fatto. Se noi potessimo con un solo colpo d'occhio romper la notte dei secoli, attraversando le varie epoche delle nazioni, non troveressimo neppure una terra popolata la quale non ci offrisse il suo codice penale. Le stesse barbare popolazioni ricordate nelle moderne storie conservano dei frammenti delle loro sanzioni, e tutto ci dimostra che la politica libertà abbisognò sempre della potente protezione delle leggi penali e che queste ebbero comune il nascimeuto colla stessa civile società. In questi primordj peraltro non presentò la criminale Giurisprudenza che una serie di semplici sanzioni più dal bisogno che dalla prudenza stabilite; non offerse ch'un confuso accozzamento di massime vaghe preparate dalle fortuite combinazioni e dalle imprevedute emergenze del momento. Si può francamente

pro-

pronunciare che passarono dei secoli prima che la penale Legislazione si presentasse sotto un regolare aspetto, e che meritasse d'esser classificata trà le scientifiche discipline. Anche quando acquistò un qualche diritto tra le facoltà dell' umano sapere per essersi presentata sotto una forma regolare fino dall' epoca della famosa collezione Decemvirale e di tutte le altre riforme fatte fino ai tempi di Giustiniano, essa non fu che un corpo di leggi informi ed un caos di massime oscure e di principj stravaganti e difettosi. Pareva nulladimeno che colla marcia delle civilizzate nazioni dovesse ingentilirsi anche la scienza criminale; pareva che dovesse colla rivoluzione delle idee e dei sentimenti sociali subire anche questa dei cangiamenti e prendere una fisonomia più ridente ed un carattere più analogo ai costumi, alle maniere, ed alle passioni rafina-

te

te dei secoli colti; ma furono vani i voti della umanità ed inutili le sue speranze; fu sempre stazionaria questa scienza; anzichè spogliarsi de suoi errori li moltiplicò nel corso delle generazioni e con passo retrogrado in luogo di migliorare degenerò nella mano de suoi coltivatori. Richiamò più volte le cure dei Legislatori; ma furono poco liberali nel ristaurarla; occupò essa migliaja di scrittori; ma questi furono poco coraggiosi nel riformarla. Essa si mostrò sempre coi stessi vizj, e sempre fu bisognosa di riforme. Ma quali sono questi vizj? Di quali tesserò io la storia?

Parlerò forse della oscurità de suoi principj, uno dei vizj più calcolabili della criminale Giurisprudenza? Principj tutti astratti e metafisici, altri dei quali sono attinti alle fonti di una filosofia peripatetica; altri sono frammischiati alla severità delle

stoiche dottrine; altri nati dalle sottigliezze aristoteliche. Ricorderò quei vizj che fatalmente s' intrusero nella scienza penale per non aver voluto mai partire dalla nuda contemplazione dell'uomo e da suoi rapporti *morali sociali e politici* nello svilupparla? Dovrò ricorrere agli aridi volumi dei Criminalisti per mostrarvela divenuta un' oggetto di controversie, una vana occupazione di cavillose ricerche, ed un' intricato labirinto di dubbiezze, di commenti, di risoluzioni, di sentenze e di ridicole opinioni? Lasciamo questa tenebrosa metafisica su cui si trova fondata la scienza penale, e tentiamo piuttosto di precisar colla possibile semplicità ed evidenza quei vizj che s' incontrano nel Metodo con cui venne trattata questa scienza, nelle sue Sanzioni, e nel suo sistema di Procedura. Sono questi i tre grandi oggetti di questa scienza; esaminiamoli a

par-

parte, toccandoli alla sfuggita, onde offrire come in un punto raccolte le tante idee che sparse si trovano nell'opere immense della penale Legislazione.

II.

Quello che più interessa in una scienza è il metodo di trattarla. Massima inalterabile ella è che tutte le materie vi sieno esposte con'ordine, che i suoi oggetti sieno esattamente classificati e che l'idee sieno siffattamente connesse che le une sieno rapportabili alle altre, e che con'una regolare figliazione tutte nascano dalla unità di un principio istesso. Senza questa regolarità e concatenazione; senza una perfetta dipendenza di materie e giusta ripartizione d' oggetti anzichè preparare lo spirito alla facile intelligenza delle cose lo confonde, l'

op-

opprime e lo lascia camminare incerto e mal sicuro nella ricerca del vero. La confusione dunque degli oggetti e delle materie di una scienza qualunque ne forma uno dei vizj più calcolabili della medesima. Ma quale scienza tra le morali discipline più abbisognò sempre d'ordine, di metodo e di sistema della criminale Giurisprudenza? E' stato questo uno dei vizj che sempre si ha potuto rimproverare a questa scienza; in questa si trovarono sempre amalgamate insieme le materie più disparate; in questa mancò sempre quella esatta classificazione d'idee dalla quale tutto risulta l'ordine di una facoltà. Realizziamo col fatto il principio toccando di volo quello che la storia ci presenta raccolto in copiosi volumi.

Quall'ordine si scopre in quella Giurisprudenza criminale che sparsa si trova nella collezione Papiriana, dove pochi frammenti

esistono della Romulea legislazione e dei Re suoi successori? Secondo il dottissimo Terasson tutta questa collezione si risolve in trentasei Leggi le quali egli ridusse a quattro soli capi, cioè a quelle di Religione, a quelle che riguardano il Diritto Pubblico e la Polizia; a quelle che regolano i Matrimonj ed il poter patrio; a quelle finalmente che disciplinano tutte le specie dei contratti. Ora nella sola seconda e terza parte si trovano qua e la irregolarmente sparsi varj pezzi di penale Legislazione senza alcun'ordine affastellati e confusi colle materie or *civili* ora *politiche* ed ora *religiose*. L'omicidio, la violenza, l'insulto alla santità delle pubbliche mura, la rimozione dei termini o delle statue tutelari dei medesimi, e l'adulterio sono tutti i dilitti che si rinvengono nella collezione Papiriana già illustrata con lunghi commenti da Guglielmo Forster,

da

da Silvio, da Merula, e da Vicenzo Gravina.

Qual genere di ripartizione si manifesta nel Codice Decemvirale dove sono stranamente confuse le leggi civili colle penali e dove senz'alcun rapporto di materie e connessione d'idee sono sparsi qua e la varj delitti e diverse sanzioni adattate più ai bisogni di un popolo nascente e guerriero che colto ed incivilito? Nella tavola seconda dove si parla dei Giudizj e dei Furti, e nella tavola settima sopra tutto, esiste l'intero corpo della criminale legislazione decemvirale. Il danno dolosamente fatto, le ingiurie personali, la frode, il furto del tutore, quello del Padrone verso il cliente, il falso testimonio, ed il parricidio sono gli atti criminosi in queste Leggi severamente puniti. Si trova qualche altra sanzione sparsa alla rinfusa quasi in tutte le altre tavole e special-

cial-

cialmente nella tavola ottava e nona dove si espone il diritto appartenente ai fondi ed al Gius Pubblico. Può dirsi che in questa unione di leggi penali brilli quell'ordine che dee manifestarsi in un Codice qualunque?

Qual regolare sistema di criminale Giurirprudenza ci offrono i due libri quarantasettesimo e quarantottesimo del Digesto da cui per dodeci secoli tutti i Criminalisti attinsero i loro principj e le loro dottrine? Venti titoli formano l'oggetto del libro quarantasettesimo, nei quali si svolge tutta la serie dei così detti delitti *privati* e *straordinarj*, come sono i furti, le ingiurie, la violazion del sepolcro, l'aborto, lo scopelismo, la concussione, l'abigeato, la prevaricazione, lo stellionato e la rimozione dei termini. Venti quattro titoli presenta il libro quarantottessimo ed in questi si espone tutta la catena dei delitti *pubblici* ed *ordi-*

na-

narj, come sono quei di lesa maestà, d' adulterio, d'omicidio, di veneficio, di parricidio, di falso, di peculato, d'ambito, dove si tratta ancora della istruzione del Processo, dell'abolizione dell' accusa, delle famose questioni e delle sentenze. Ora ch' ordine è mai questo? Non son tutti confusi quei delitti che dovrebbero essere in differenti classi separati secondo gli oggetti a cui si riferiscono? Qual più equivoca ripartizione dei delitti *ordinarj* e *straordinarj*? Perchè dichiarar delitti pubblici l'*incesto* e l'*adulterio*, e delitti privati l'*aborto*, la *concussione*, lo *stellionato* e la *rimozion* dei termini? Ma perdoniamo ai Romani Legislatori se non seppero dare a tutti i delitti il loro posto naturale, e se mancarono di quella ripartizione di materie che sola può facilitar l'intelligenza delle medesime. Una Legislazione che nasce cresce e

 che

che si va formando in mezzo alle crisi politiche porta sempre dei difetti, ed il tempo solo è capace coreggerne quelle mancanze che sono conseguenze inevitabili di tutte le opere dello spirito umano.

Avessero almeno i coltivatori della criminale Giurisprudenza cercato di riformarla riordinandone le sue materie. Questi potevano decomporre tutti i materiali della romana Legislazione, e presentarla sotto un' aspetto più regolare ed ordinato; essi potevano ridurre a principj una scienza ch' avea per tanto tempo divagato senza alcun sistema in mezzo a tante innovazioni e cangiamenti; ma che? troppo gelosi delle vecchie istituzioni non ebbero coraggio d' alterare l' ordine delle materie, dei capi, e dei titoli, e quando coi loro immensi travagli doveano apportare il giorno in mezzo alle tenebre facilitando l' intelligenza dello Studio della

cri-

criminale Giurisprudenza, lo resero più arduo, nojoso, e stucchevole.

Infatti quai progressi fece questa scienza sotto le penne laboriosissime di quei tanti Glossatori, che cominciando dall'epoca della Repubblica e passando a quelle d'Augusto, d'Adriano, di Costantino, di Teodosio e di Giustiniano s'occuparono a commentar le leggi romane? Non seguiron'essi religiosamente l'ordine stesso con cui sono esposte le materie nei stessi libri del Digesto e del Codice, quando conveniva alterarlo, trattandosi della parte che riguarda i delitti e le sanzioni dei medesimi? A qual grado di perfezione venne spinta questa scienza ai tempi dei Bartoli, dei Baldi, dei Paoli di Castro, degli Alciati, dei Doumolin, dei Cujaci, dei Fernand, e dei Mornac? Molto fecero questi uomini insigni; essi hanno diritto alla nostra stima e riconoscenza, aven-

do illustrata la Romana Legislazione colle infaticabili loro cure; dobbiamo tributar l' omaggio della nostra ammirazione a questi profondi conoscitori della scienza del Diritto i quali molto contribuirono al suo perfezionameno; ma non si può loro accordare l' invidiabile privilegio della precisione, dell'ordine, e del metodo nell'aver sviluppate le teorie del Diritto penale su i preziosi fondamenti del Gius comune. Che dirò poi delle opere dei Clari, dei Deciani, dei Farinacj, dei Carpzovj, dei Gomezi, dei Caravita, degli Alfani, e di altri Trattatisti che si diero il vanto d' aver ridotta in forma di sistema la criminale Giurisprudenza?

Qual'ordine, qual graduazione di materie, qual metodo osservan' essi nei loro voluminosi trattati? Dove sono in quest'opere le nozioni preliminari del Diritto penale,

le, della sua origine, de suoi rapporti coll' ordin *fisico*, *morale*, *sociale* e *politico*; dove la storia de suoi principj, e la esposizione ragionata di quei fondamenti su cui dee essere basato; dove si trovano analizzati i primi componenti da cui risulta il vero delitto *sociale*, e fissata la vera linea di demarcazione tra i delitti *morali*, e *civili*; dove sono i principj generali relativi alla natura del delitto, alla sua qualità e quantità, e dove la dottrina esatta sul *dolo* e *sulla colpa* primi elementi delle azioni criminose e dalla di cui quantità risulta il maggior o minor grado di malvagità delle medesime? In qual parte delle loro opere si trovano le difficili teorie relative alla *capacità* ed *incapacità* di delinquere, e dove si fissano i canoni regolatori per l' applicazione delle medesime? Quando parlano essi del *conato*, de suoi gradi, e della loro applica-

bilità, e dove si trova precisata la differenza che passa tra il *conato* ed il delitto *mancato*? dove sono ben isviluppate le teorie della complicità, della impunità, degli effetti obbligatorj risultanti dal delitto, e quindi dell'azion *civile* e *penale*; dove sono dettagliate senza oscurità tutte quelle circostanze ch'influiscono nell'alterare la gravità di un delitto; dove si scorgono classificate regolarmente le differenti specie dei delitti rapportati ai loro oggetti naturali da cui dee il Legislatore calcolarne il rapporto e le gravità; dove finalmente si parla della origine, natura, qualità e quantità delle pene; della loro divisione, proporzione, applicazione e mitigazione? Queste teorie generali tanto necessarie alla criminale Giurisprudenza o non si trovano o sono sparse qua e la staccatamente, frammischiate a mille principj stoici e peripateti-

tici, quando dovrebbero essere precisate colla possibil' evidenza essendo il gran fondamento della penale Legislazione.

Più sensibile si mostra in questi Scrittori la confusione del metodo, quando uno sguardo gettare si voglia sulla esposizione che fanno dei delitti in ispecie e delle loro sanzioni. Questi non sono ridotti nè a classi nè a cattegorie; non sono rapportati ai rispettivi oggetti; non sono ripartiti con quell' ordine naturale ch' esigerebbe il sistema politico e che vorrebbe la ragion pubblica dello Stato. Quanti sono i delitti tante sono le classi; i meno gravi occupano il luogo dei più gravi; quei di lesa Maestà sono confusi con quei di lesa venerazione; questi con quei ch' offendono la dignità del Magistrato, e questi con quei ch' attaccano le sovrane attribuzioni. Voi vedreste in queste opere confuso il sacro col politi-

co, le discipline colle leggi, i delitti contro gli usi ed i costumi confusi con quei ch'offendono la Religione e la Società; i detti e le parole, i pensieri e la volontà, il conato ed il delitto consumato sono tutti atti criminosi colpiti dal rigore della Legge. Che caos tenebroso.

Come poteva la criminale Giurisprudenza far sentire le sue benefiche influenze nella società finchè era involta in tanta oscurità e si confusamente trattata! Ancorchè a fonti innocenti avesse ella attinti i suoi principj, come potevan questi mostrarsi nella loro limpidezza quando erano ravviluppati, confusi, e crudamente digeriti? Chi poteva con trasporto abbandonarsi ad una scienza che oltre la sua naturale aridità altro non offriva che scogli e difficoltà nell' ordine con cui era esposta? Chi non vede che una forse delle cause de suoi lenti avan-

za-

zamenti si potrebbe ripetere dal non aver mai cominciato a correggersi ne suoi metodi? Uomini insigni finalmente intesero questa verità; convinti che la scienza penale abbisognava di riforme cominciando dal metodo di trattarla ruppero il silenzio e ne pubblicarono i suoi vizj. Ultimamente comparvero i Brissot, i Carrard, ed i Servin, i quali mostrarono la via alla riforma dei metodi della scienza criminale. Tuonò il Filangieri e fissò un' ordine esatto nella trattazione delle materie penali. I Boemeri, i Renazzi, i Cremani travagliarono utilmente nell' emendare la penale Legislazione proponendola con qualche chiarezza e precisione, e sviluppandola con' ordine scientifico. Che se la confusione dei metodi l'abbiamo calcolato uno dei vizj che deturpò la criminale Giurisprudenza, l' assurdità delle sue sanzioni è un' altro di que' vizj che

sem-

sempre la disonorò in faccia a l' umanità.

III.

La parte penale della Legislazione criminale è quella che da tanto tempo ne riclamava le più sollecite riforme. Nella inflizione delle pene non si rispettò alcuna misura, non si adottò regola alcuna di proporzione, inutili furono quasi sempre i voti ardenti del filosofo, vani i sforzi della ragione, inefficaci le grida della innocenza, e con' orrore si viddero disprezzati i sacri diritti della umanità, violati i confini della giustizia, rovesciate le norme eterne della equità e conculcata la causa degli oppressi. Non si volle che tardi conoscere dai Scrittori criminali, che la pena non è una vendetta, nè un mezzo tirannico per tormen-

tare

tare esseri sensibili e ragionevoli; che questa non è che un rimedio, come scrive Brissot, per prevenire il delitto ed intimorire il delinquente; che nell' infliggerla, come stabiliscono Beccaria e Filangieri, si dee procedere con esattezza di calcolo nel proporzionarla alla natura, qualità, e quantità del delitto; che le pene finalmente sono fatte più per esser d' esempio che di orrore, per infrenare e non per tormentare, per assicurare la politica e la civile libertà e non per distruggerla, per formare virtuoso il cittadino e non per renderlo indifferente ad uno spettacolo continuo d' orrori e di crudeltà colla profusione delle pene e dei tormenti.

Principj così semplici e filantropici di criminale Legislazione nelle vecchie sanzioni o non si conobbero, o si occultarono dal timido filosofo spaventato dai fulmini e da-

gli

gli anatemi della più stupida ignoranza, o si rifiutarono come troppo favorevoli ai sacri diritti dell'uomo e contrarj al poter arbitrario dei Magistrati; o si esecrarono come massime lesive le antiche istituzioni de nostri Padri, o finalmente si cresimarono come poco analoghi alla viziata costituzione dell' uomo socializzato. Sotto questi fallaci pretesti vennero giustificate le più odiose crudeltà e si adottarono i generi di pene le più spaventevoli e tiranniche. Non parlo qui di quelle sanzioni che sparse si trovano nei codici penali di tante nazioni troppo da noi distanti o per la loro antichità come gli Egizj, i Caldei, i Fenicj, i Babilonesi, i Greci ed i Romani; o per il grado di latitudine che da noi li divide come gli abitatori dell'Indie, della Persia, dell' America, e della China e di tutti quei che vivono od all'estremità del gelido Setten-

tentrione o della Zonna ardente dell'Affrica: quasi tutte le leggi che ci offrono queti popoli sono dure, violenti, e feroci.

Tali sono molte di quelle pubblicate sotto Ermete in Egitto le quali punivano colla morte i spergiuri, ed i vagabondi che con mezzi illeciti cercavano la sussistenza; tali quelle che condannavano il ladro a perder tra i tormenti la virilità e che facevano ardere vivo sulle cataste il corpo del parricida; tali sono molte di quelle stabilite da Dracone e da Licurgo; tali quelle che s'incontrano nella collezione decemvirale contro i debitori insolvibili, e quelle che ci offrono i Codici Teodosiano e Giustinianeo. Sì, molte di queste sanzioni sono feroci e crudeli: ma che? Finalmente portano l'impronta di quei secoli ferini e barbari in cui son nate, e di quei pregiudizj che le fortificarono. Gli usi, le maniere, il carattere

na-

nazionale di quei tempi, i sentimenti o feroci o guerrieri di quei popoli, le loro abitudini o selvaggie od orgogliose, le loro idee grossolane e superstiziose bastano in qualche modo a giustificarle. Di queste legislazioni dunque non parlo. Parlo piuttosto di quelle orribili sanzioni che in tempi di più brillante coltura, quando più umanizzati si mostravano gli uomini vennero legittimate dal voto unanime di tanti Scrittori criminali; di quelle spaventevoli sanzioni che fino al tramontare del secolo già passato deturparono non pochi Codici delle più dolci civilizzate nazioni d'Europa, nel cui seno si vedevano protetti i lumi, alimentate le scienze, e con generosa liberalità favoriti dai Potenti gli uomini che le coltivavano.

Chi pertanto non s'accorge ch'io voglio ricordare gli orrori che si viddero nei

bei

bei paesi della Francia, dell'Inghilterra, dell' Italia, e della civilizzata Allemagna? Chi potrebbe credere che la fiaccola illuminatrice della benefica Filosofia si fosse sparsa in mezzo di questi popoli osservando i Codici penali da cui erano regolati? Dovunque profusa si trova la pena di morte; con questa puniti i più leggieri delitti; percosso da questa il solo attentato anche quando è dalla sola volontà manifestato. Non parlano ancora le fredde ceneri di un Diot e di un Lenoir abbrucciati vivi nella Francia nel 1750. per il delitto di Sodomia? Non venne crudelmente rotato un tal Francesco Pasqual nel 1783. ed' abbandonato alla voracità delle fiamme per un simile delitto? Lo stupro, il ratto, l'adulterio erano colpiti parimenti coll'ultimo supplizio, come si raccoglie dalle ordinazioni di Blois, anzi per l' ordinanza del 1730. il rapitor anche quando

do dichiarava di voler sposare la rapita dovea espiar il suo fallo colla pena di morte. Il furto sì semplice che qualificato; tanto violento come non violento; il lenocinio, la bigamia, l' abigeato erano tutti delitti percossi dalla morte; lo erano ancora lo spergiuro, il sacrilego, il violator dei riti ecclesiastici, ed il disprezzator de dogmi della Religione. Qual' era il delitto che non fosse punito colla morte?

Ma che? Siccome qualunque errore in Legislazione diviene sorgente feconda di altri errori; così in questo assurdo sistema penale avendosi dovuto fissare una scala di proporzione tra i delitti e le pene, si dovette ricorrere necessariamente alle esacerbazioni spignendole all' ultimo confine dell' atrocità. La morte non potea più essere il limite estremo delle pene, nè segnarne il massimo grado delle medesime finchè si percuo-

cuo-

cuotevano con questa i delitti di qualunque ordine inferiore: conveniva inasprirla ed accompagnarla coll'apparato più terribile dei tormenti pei delitti di più alta sfera. Quindi ecco in conseguenza di questo sistema l'inustione, l'impiombazione con metalli ardenti e liquefatti, il frangimento delle braccia, delle coste, delle gambe mediante la ruota; ecco lo stiramento tendinoso, lo squarciamento delle membra a coda di cavallo, la scossa di precipitosa caduta per islogarne l'ossa, e l'aspersione dell'olio bollente sulla nuda pelle; ecco il traforamento dei piedi e delle mani; il percuotimento colle verghe acuminate; ecco... si tiri un velo eterno su questa scena scandalosa che tanto disonora la ragione e la filosofia.

Queste sono tutte quelle ingegnose invenzioni ritrovate in tempi di coltura e di sociale incivilimento, onde esacerbare ed ina-

sprire la pena dell'ultimo supplizio; sono questi i funesti risultati di menti crudeli che si lambiccarono per trovare a rigor di calcolo qual potesse essere il mezzo di punir il delitto col tormentare possibilmente il delinquente. Quante volte con questi spettacoli di atrocità non si sparsero l'orrore e la confusione nelle pubbliche piazze di Roma, di Napoli, di Milano, e di Firenze; quante volte non si rinnovarono queste sanguinarie esecuzioni sulle piazze di Tolosa, di Lione, e di Parigi, e su quelle di Barcellona e di Madrid? Chi lesse la storia non può ignorare questi odiosi avvenimenti. Fino al cadere del nostro secolo risuonavano i Tribunali di questi orrori; le penne servili degli insensibili criminalisti li autorizzavano, e con una scolastica cavillosa ne stabilivano la convenienza, e la giustizia. Non si posson leggere senza fremito l'ope-

re

re di quest'anime fredde e feroci che col loro voto non solo applaudirono agli errori dei Potenti, e dei Legislatori, ma si fecero gloria di perpetuarli come deposito prezioso delle più sublimi verità. Qual'opinione pertanto poteva conciliarsi la Giurisprudenza criminale, e di quai beni poteva esser benefica apportatrice se non sapeva inspirare che sentimenti di orrore, e di spavento! Qual rispetto poteano meritarsi i coltivatori di una scienza che era divenuta crudele ritrovatrice di tutti i mezzi capaci a tormentare gli uomini?

Chi, dirò pertanto col Beccaria, nel leggere le storie non si raccapriccia d'orrore pe'barbari ed inutili tormenti cha da uomini che si chiamavano savj, furono con freddo animo inventati ed eseguiti? Chi soggiugnerò io, potrebbe credere che quando le leggi colla saviezza delle loro penali

 san-

sanzioni doveano arrestare il torrente rovinoso delle azioni criminose hanno piuttosto servito a farlo più orribilmente disargignare? Infatti il cuor umano è suscettibile di freno fino ad un certo confine: non deve il Legislatore con improvido consiglio esaurire tutte quelle risorse ch'egli può trovare in quest'organo, assuefandolo ad un colpo a tutti quegli oggetti che ponno fargli nascere lo spavento ed il timore, utili passioni onde allontanare l'uomo dal delitto quando sieno sapientemente economizzate. Quindi riflette saviamente su tal proposito il nostro filosofo criminalistà allorchè dice „ che a misura che i supplicj diventano „ più crudeli, gli animi umani che come „ fluidi si mettono sempre a livello cogli „ oggetti che gli circondano, s'incalliscono, „ e la forza sempre viva delle passioni fa „ che dopo cent'anni di crudeli supplicj,

„ la

„ la ruota spaventi tanto, quanto prima la
„ prigionia " ; Non si avrebbe che a fermarsi su diversi punti del popolato continente per convincerci di questa verità, che dove le pene sono più crudeli, sono meno temute, e quindi di una non valuttabile efficacia. L'esperienza sola ha potuto far conoscere questa gran verità: che non l'atrocità della pena ritiene il malvagio dal commettere il delitto, ma piuttosto la certezza d'essere dalla stessa colpito. Questi principj sacri alla ragione ed all'umanità sono rinvigoriti dalla costante autorità dei secoli, e vestono il carattere di tutta l'evidenza presso l'uomo che freddamente meditò sulla tragica storia della criminale Legislazione.

Noi pertanto beati che tardi siamo stati per vedere quegli orrori che presentemente non possiamo che ricordare; e noi ancora più beati che sotto gli auspicj di un

Regnante filosofo veggiamo la criminale Legislazione richiamata dalla sua oscurità, e dal suo ignominioso avvilimento; la veggiamo dalla di Lui generosa liberalità livellata colle altre scienze, e ricondotta con solennità su tutte le cattedre delle Università del Regno, onde sia insegnata per principj, illustrata, e perfezionata dietro l'idee di ragione, di giustizia, e di una Politica filantropica, quando fino a nostri ultimi tempi od era fatalmente abbandonata, o formava la meschina cavillosa occupazione dei sofistici Prammatici.

IV.

Ultimo vizio finalmente della Criminale Giurisprudenza è il suo sistema irregolare, e fallace di Procedura. A che giovano le buone leggi nel piano penale, se non sono

san-

santamente amministrate? A che servirebbe un Codice il più perfetto, basato su i principj di una sociale filosofia, e sulle più moderate idee di una Politica filantropica, se l'abuso del potere, l'arbitrio dei Giudici, e gli sforzi temerari della coperta calunnia non trovassero dove rompersi ed arrestarsi? Se un Codice di Procedura penale non salva gli interessi della innocenza alle volte perseguitata o dai neri progetti di un calunniatore, o dalle viste sospette del Magistrato; se non assicura la scoperta del delitto tutelato tante volte dal silenzio delle tenebre, e dall' accorta malvagità del delinquente; se questo non presenta regole ferme, e guidatrici la mente del Giudice onde a piede fermo possa rintracciare l'esistenza del delitto, e dello stesso delinquente, qual confidenza si potrà avere nella legge, ancorchè interessata alla salvezza dei Cittadini?

La giustizia mostra la sua spada punitrice al malvagio, e lo minaccia incutendogli un giusto terrore per il delitto; ma essa per esser attiva nell'esercizio del suo poter punitivo abbisogna di forme, e di metodo onde evitare ogni errore nell'applicazione della pena. Il Codice di Procedura determina e fissa queste forme colle quali dee essere amministrata nei tribunali la giustizia, onde s'impossibiliti al reo di restar impunito, di non veder mai con'esso confusa l'innocenza, e di tutti combinare i mezzi della pubblica sicurezza coi riguardi dovuti alla libertà, e tranquillità del cittadino nella scoperta e cognizione del delitto.

Ma se il sistema della penale procedura claudica, e non presenta principj chiari, regole certe, generali, e determinate; se questo è un'ammasso di staccati regolamenti, di provisionali misure, di ordinanze

se-

separate, e locali; se la procedura varia secondo i luoghi, e le Giurisdizioni, essendo affidata a particolari statuti; se parte è fissata dall'autorità legislativa, e parte dipende dalla volontà dei Giudici; se lascia luogo al sofisma, alla tergiversazione, all'equivoco, alla interpretazione, ed ai giudizj d'*analogia*, e d'*identità*; se infatti la procedura non è un Codice generale a cui tutti i giudizj penali sieno conformati nella regolare amministrazione della giustizia punitiva non può esservi che disordine, confusione, ed anarchia.

Il Processo criminale dunque dee tutta richiamare l'attenzione e la sapienza del buon legislatore, poichè, dirò col dotto Pagani, stabilendo le forme dei Giudizj pubblici diventa la custodia della civile libertà, la trinciera contro la prepotenza, e l'indice certo della prosperità nazionale. Dove

man-

manca, così il gran Montesquieu, un'ordine esatto di procedura contro il delitto è sempre minacciata la libertà del cittadino. Qindi i stessi Imperatori Onorio, e Teodosio riconobbero della più alta importanza la forma dei giudizj onde allontanare la violenza tanto dei Magistrati come dei privati, quando dissero = *judiciorum vigor jurisque pubblici tutela, videtur in medio constituta ne quisquam in posterum per vim ageret* (cod. lib. 1. tit. 19. leg. 14.). Quindi lo stesso Tullio così si esprime = *vim volumus estingui? jus valeat necesse est, idest, judicia, quibus omne jus continetur: judicia displicent, aut nulla sunt, vis dominetur necesse est* (orat. pro. Pub. Sex.).

Ma quanto irregolare ed assurdo non ci si presenta il sistema della penale procedura fino a nostri ultimi tempi adottato dalle Nazioni. Stravaganza di metodi ed'assur-

surdità di massime, e di principj sono i due vizj che sempre lo accompagnarono. Stravaganza primieramente di metodi, poichè questi sono stati o troppo brevi e succinti, o troppo implicati e prolissi, o troppo confusi ed'equivochi. Passo sotto silenzio la forma dei Giudizj ch' era in uso presso gli Egizj, i Caldei, i Medj, gli Ebrei, ed i popoli della Grecia culta e rinomata, per non rimontare ad' epoche o troppo lontane o troppo oscure ed incerte. Pochi cenni farò soltanto dei tempi posteriori cominciando dai Romani.

Qual' era il processo da loro adottato? In Roma sotto i Rè appena si conosceva la solennità del processo; un' ordine sommario dava corso a tutti i giudizj penali. Scacciati i Rè, i Consoli s'arrogaron'essi il potere punitivo e senza alcuna regolarità di forme procedevano contro i delinquenti.

Bru-

Bruto ne diede il primo esempio contro i suoi figli quando aveano congiurato contro la libertà della Patria a favore del ceppo tarquinio. L'agitamento interno del popolo risentito, ed altre combinazioni politiche fecero passare il poter di procedere nelle mani del popolo istesso. Nei tempi poi della più brillante floridezza di Roma era in vigore il sistema *accusatorio*, dove pubblica era l'accusa; pubblico il dibattimento fra l'accusato, l'accusatore ed i testimonj; pubblica la difesa, e pubblico il giudizio. Sebbene un tal metodo potesse essere molto analogo alle politiche circostanze di una nazione libera virtuosa e repubblicana com'era Roma, nulladimeno era difettoso per le soverchie minuziose solennità dei giudizj, e pella loro prolissità.

Al cadere della libertà latina; al cominciar di un Governo vacillante ed instabi-

bi-

bile; al comparir dei Cesari si cambiò la forma dei giudizj, avendosi ritenute parte delle antiche solennità repubblicane, e parte vennero eliminate, avendosi sopra tutto introdotto il sistema del processo *inquisitorio*, conseguenza di un potere incerto mobile e sospettoso, e quindi ebbero origine gli Irenarchi, i Curiosi, ed i Stazionarj.

Nell'epoca poi disgustosa dei barbari, quando il boreale torrente inondò le vaste contrade, e le belle provincie del Romano Impero, non si rispettò più alcuna forma stabile di procedura, sebbene non siasi mai abbandonato l'*inquisitorio* che n'avea profondi gettati i suoi fondamenti. Nella sempre odiosa anarchia feudale, quando i Signori tenevano in mano il poter della spada, e dividevano col trono la sovranità, comparvero i terribili Giudizj di Dio, e quindi le prove dell'acqua bollente, del ferro

in

infuocato, della immersione ne' fiumi, e tanti altri strani ridicoli esperimenti, vera espressione della barbarie, e della superstiziosa ignoranza dei popoli.

Sotto poi i Longobardi tutto militare fu il procedimento; pubblica era l'accusa; vocale e sommario il giudizio. Sarei infinito, se secondo l'ordine dei tempi, tesservi volessi anche solo di slancio una storia più dettagliata dei metodi stravaganti con cui si procedeva contro i delinquenti, e voi sdegnereste di tutti averne presenti i vizj, specialmente quando io v'introducessi nell'arcano mistero di tutti gli intrighi ch'accompagnavano la criminale procedura nei Tribunali d'Europa, e sopra tutto in quei d'Italia allorchè s'introdusse il famoso processo *fiscale*.

Voi vedreste con fremito come questo tutto si reggeva su gli arbitrj, sulle vessazio-

zioni e sull' intrigo di ministri venali, od' ignoranti, di relatori corrotti, di subalterni e di scrivani mercenarj: vedreste come tutto dipendeva da una lunga serie di atti mal' accozzati, da un cumulo di fiscali deposizioni, da un giuoco artificioso di parole, e da mille interrogatorj equivochi, tronchi, e suggestivi, coi quali si violentava lo spirito combattuto del *costituito*, e si voleva reo anche quando poteva essere innocente. Quindi senza confronto di testimonj, senza difese, nella misteriosa oscurità del più profondo silenzio si compilava il processo, e si decideva sulla sorte di un'uomo e di un cittadino. Qual protezione poteva trovar l'innocenza, e qual difesa poteva aver la civil libertà nella santità delle leggi, se così irregolari e stravaganti erano i metodi della procedura!

Ma e come potea correggersi se erano

fal-

falsi i principj su cui era basata? Canoni regolatori la penale procedura erano questi: che la pubblica voce, la sola delazione fossero bastevoli per procedere *ex officio* in via di fatto; che una prova qualunque fosse divisibile, e quindi ecco le *semiprove*, un quarto, un terzo di prova; che una *semiprova* fosse sufficiente a catturare, costituire, e torturare un cittadino; che la confessione del reo, anche fatta tra l'orgasmo dell'anima convulsa ed agitatata, si debba considerare come prova; ch'è lecito condannare un delinquente accusato in giudizio senza ascoltarlo, e convincerlo, e questo è il famoso giudizio chiamato (*judicium occultum vestphalicum*) inventato da Carlo Magno come riferisce Pseffinger; che non si può dare (massime inalterabili erano queste) prova contro prova; che le prove di lor natura inconcludenti divengono decisive

con-

contro l'assente ed il contumace; adottandosi il vecchio assioma = *contra absentes omnia jura clamant* =.

Che più? Un delitto, così i Prammatici, quanto più è atroce tanto meno abbisogna di prove = *in atroccissimis leviores conjecturæ sufficiunt* = due testimonj sospetti equivalgono ad uno degno di fede; in opposizione di testimonj i ricchi deggion'essere preferiti ai poveri, quasichè l'onestà, la virtù, e la verità fossero attributi necessarj del dovizioso, e del nobile, ed affatto incompatibili colla condizione dell'uomo volgare; un'uomo vicino all'estremo fato non può mentire, e le sue deposizioni sono prove complete, quasichè la verità non possa aversi che dalle labbra moribonde di un'uomo che il più delle volte vaneggia, e delira a misura che tocca l'estremo occaso; gli indizj appena prossimi ba-

stano a provar il delitto, e l'autore del medesimo. Principj fallaci!

Che direbbero l'ombre innocenti dei Langlade, dei Paris, e dei Calas se alzando il freddo capo dalle pacifiche loro ceneri potessero parlare, e dirci che senza delitto essi furono vittime sfortunate della prova *indiciaria*! Che direbbero l'anime virtuose di tanti onesti cittadini che furono crudelmente immolati alla loro timidezza, perchè accusati in Giudizio vi comparirono incerti, sbigottiti, e colla fronte coperta di pallore, quando l'ardito scellerato per mostrarsi franco, e temerario lasciò dubbio, e confuso il Giudice, e trionfò del suo delitto? Pur troppo dalla sola attitudine della fisonomia, dai cambiamenti di un volto agitato, dall'involontario silenzio di uno spirito turbato, dai tronchi accenti di un labbro combattuto dal timore, e dallo spavento,

to, pretesero i sofistici Criminalisti che i Tribunali potessero argomentar esservi il delitto, e condannare il delinquente. Possono darsi principj più pericolosi! Come potea la criminale procedura riformarsi quando non si volevano corrette le sue massime?

Noi pertanto fortunati che a tutti i disordini della penale procedura veggiamo sostituito un sistema uniforme, piano, e regolare il quale fissa tutte le regole inalterabili di procedere contro i delitti, e nello stesso tempo stabilisce un'ordine esatto, costante, e generale nei giudizj criminali, quando in questi tutto era confusione, arbitrio, e perfetta anarchia.

Il Codice di procedura penale fino dal giorno 8. Settembre dell'anno scorso 1807. da sua Altezza Imperiale sanzionato, ed attivato presso tutti i Tribunali, e le Corti di giustizia del Regno d'Italia è appunto

 quel-

quello che fissa quest' ordine generale, e che presenta le regole stabili ed uniformi per la regolare istruzione del processo criminale. In questo trova il popolo Italiano la vera difesa della civile libertà tutelata dalle forme le più scrupolose, e leali di procedere, sole conservatrici dell' ordine nei giudizj penali; vede da questo Codice eliminate, e proscritte tutte le irregolarità del processo *inquisitorio*, e distrutte tutte le odiose reliquie dell' antica Procedura *fiscale* che per tanti secoli rese paralizzante la sorte dei cittadini.

In questo Codice riunite si trovano tutte le migliori disposizioni che ci offre l' antico processo di Roma florida, e libera quando pubblico era il giudizio; raccolti in esso si veggono tutti i principj più ragionati che qua, e là sparsi esistono nelle opere dei migliori moderni Criminalisti, e si

può

può dire ch' esso presenta mirabilmente compendiata la vera generale riforma del sistema della penale procedura.

Le bellezze di questo Codice, che singolare lo rendono, richiamarono tutta la nostra attenzione, e c' impegnarono ad' intraprenderne la ragionata analisi dalla Cattedra dopo d' aver toccato di volo le primordiali teorie della penale procedura. Quindi decomposte tutte le parti di questo sublime lavoro; entrati nella cognizione della struttura, e del macchinismo del processo criminale; osservato l' ordine delle diverse funzioni accordate alla Polizia Giudiziaria, ai Tribunali Correzionali, ed alle Corti di Giustizia; veduti i giusti confini assegnati alle rispettive attribuzioni delle differenti Magistrature, osservate le savie disposizioni relative alla istruzione regolare del processo, e del triplice ordine dei Giudizj di Polizia, dei Giudizj

 cor-

correzionali, e di alto Criminale; considerato il principio dell'intima convinzione sul giudizio di fatto, esaminato lo spirito che guidò il Legislatore nel proclamarlo, veduta la pubblicità dei Giudizj, e la procedura speciale istituita contro certi particolari delitti; vedute tutte queste generali disposizioni, non abbiamo potuto non riconoscere nel nostro Codice Penale un vero monumento di saviezza, ed un lavoro che merita gli elogi del savio, il tributo dell'umanità, e la gratitudine del popolo Italiano dovuta alle cure liberali del Grande che ci regge, ed allo zelo infaticabile del Capo supremo della Giustizia, sua Eccellenza il Gran Giudice, uomo quanto istrutto in tutte le materie legislative, altrettanto impegnato alla ristaurazione della Italiana Giurisprudenza.

Il tempo solo farà conoscere al popolo Italiano i gran beni che ne ridonderanno

no da quelle sublimi istituzioni, e da quelle provvide leggi a cui obbedisce. Quanto sarebbe desiderabile che si facessero sentire queste utili, e dignitose verità all'anime degli Italiani ancora istupidite dalle vecchie abitudini, e dagli errori di una legislazione incerta ed'oppressiva ch'essi veneravano per quel solo sentimento che ci fa ricevere con cieca rassegnazione quanto ci venne insegnato da nostri Padri.

Questo è stato l'alto pensiero che tutta occupò la mente vastissima dell'Augusto MONARCA a cui fortunatamente obbediamo, cioè la perfetta riforma della Italiana legislazione. Conobbe NAPOLEONE il GRANDE che se le armi rendono potente formidabile ed invincibile una nazione, le buone leggi soltanto ponno felicitarla. Per questo niente ommette sua Maestà onde migliorare qualunque ramo del sistema legislativo, e

sacri sono al suo cuore i travagli di coloro che s'occupano alla perfezione della civile, e criminale legislazione.

Questo medesimo spirito si trasfuse mirabilmente nell' anima dolce dell' ottimo Principe Eugenio nostro amatissimo Vice-Re d'Italia, degno figlio del Massimo tra i Monarchi già tutto inclinato a ricoppiare del Gran Padre le eccelse luminosissime virtù; ed impegnato a secondarne i voti col proteggere i lumi, le scienze, e le arti tutte, assistito dalle cure travagliose, e dagli alti consigli del zelantissimo Signor Consigliere Consultore Moscati, personaggio distinto nel rango degli uomini illustri nelle scienze, al quale se tutto il Regno d'Italia deve un tributo di riconoscente gratitudine pel suo interesse nell'importante oggetto della Pubblica Istruzione, molto più glielo deve questa Università alla quale manifestò

con

con vera paterna parzialità i tratti più generosi della sua liberale protezione.

Giovani studiosi di questa Università, dolce speranza dello Stato, tocca a voi il profittare di sì belle occasioni che v'offre la munificenza del Sovrano, procurandovi tutti i mezzi della coltura ond'avervi capaci ed istrutti nelle scientifiche discipline. Che sarebbe se voi non corrispondeste a tante liberalità di un sì Gran Monarca che si fa conoscere Padre interessato alla vostra educazione letteraria? L'impegno vostro sia quello di correre con gloria l'onorata carriera dei studj a cui vi siete dedicati; sia quello di corrispondere alle intenzioni del Governo ed alla aspettazione della patria, sia quello di farvi buoni savj ed utili cittadini coll'acquisto delle scienze sublimi che tutte s'insegnano da questo luogo sacro alla Ragione al Genio ed allo Stato.

Sia questo il vostro voto; rendetelo solenne in questo giorno in cui oltre l'usato tutto concorre a renderlo per voi, e per me memorabile ed eterno. Sì, eterno lo renderà nella mia memoria il numeroso concorso di tanti uomini illustri, e dotti uditori che mi fanno luminosa corona; eterno lo renderà la presenza di questo Sig. Cavalier Prefetto, personaggio distinto, il quale onora la sua Magistratura colla integrità, e saviezza, ed il quale per le sue virtù sociali, pe'suoi letterarj talenti ha tutto il diritto alla nostra stima, ed al nostro amore (1); eterno lo renderà l'intervento di questo corpo Municipale i di cui membri si distinguono per la loro attività nella interna amministrazione comunale, ed il di

cui

(1) Il Sig. Caccia.

cui Capo (1) seppe meritarsi la riconoscenza de suoi Concittadini per il patrio interesse che lo animò nelle difficili urgenze della sua Città, e che tuttora lo anima per le opere pubbliche di beneficenza; eterno lo renderà l'aspetto di quest'umanissimo Signor Reggente (2) il quale oltre le vaste non ordinarie cognizioni che lo distinguono nelle materie letterarie storico-scientifiche, possede tutte quelle amene prerogative che caro lo rendono ed'amabile alla colta, e dotta società; eterno finalmente renderà questo giorno la frequenza di questi insigni celebratissimi Professori, degni depositarj delle sublimi facoltà di tutto lo scibile umano, uomini tutti di singolar dottrina, tra i quali

(1) Il Sig. Onesti Podestà.

(2) Il Sig. Abbate Daniele Francesconi Professor di Storia, e Diplomazia.

li non pochi illustrarono la Repubblica delle Lettere, e delle Scienze colle loro dotte produzioni, si meritarono la considerazione delle primarie Accademie dell' Italia, e per ogni dove stabilirono la più alta luminosa opinione.

A questa unione di uomini così illustri che nominar non posso senza il sentimento della più grata compiacenza, e del più profondo rispetto, fortunatamente per Sovrana Clemenza aggregato mi trovo in questo giorno così solenne, senza peraltro il conforto di potermi livellare colle estese loro cognizioni, ma solo incoraggiato dalla verace lusinga d'essere da essi sostenuto con quel favore che fino dal primo momento m'esternarono.

Che più mi resta? Il solo, e vero desiderio di poter giustificare coll' opera mia quella scelta che fece su di me la Sovrana

Mu-

Munificenza coll'avermi affidato il ramo importantissimo della criminale Legislazione, ond' insegnarla per principj pubblicamente dalla Cattedra al solo oggetto di formare degli uomini capaci a santamente amministrare la Giustizia punitiva nei Tribunali del Regno. Questo solo è il voto sincero del mio cuore ch'io rendo solenne e pubblico in questa giornata dalla eminenza di questo luogo augusto e sacro à Minerva, dopo d'aver reso il giusto tributo della mia riconoscenza al Genio, al Merito, alla Virtù, alla Sapienza ed alla Verità.